

## PRIME RIFLESSIONI SULLA RIFORMA DELLA LEGGE 13 APRILE 1988, N. 117

di **IONE FERRANTI**

*Articolo del 09 aprile 2015*

ISSN 2420-9651

**GIUSTIZIA CIVILE.com**

Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR  
[giustiziacivile.com](http://giustiziacivile.com) - n. 4/2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

solo in caso di dolo e che i cittadini estranei alla Magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.

Infine, all'[art. 13 l. n. 117 del 1988](#) è stato aggiunto un comma *2-bis*, il quale prevede, fra l'altro, che il mancato esercizio dell'azione di regresso in caso di risarcimento danni per fatti costituenti reato commessi dal m. nell'esercizio delle sue funzioni comporta, giustamente, responsabilità contabile.

Il Legislatore ha voluto mantenere un collegamento fra la responsabilità dello Stato e la responsabilità civile del m., basandosi sull'errata convinzione secondo la quale una disciplina più severa dell'azione di rivalsa (e la conseguente responsabilità civile) costituirebbe un deterrente per responsabilizzare i m. In realtà, difficilmente alla disciplina più severa dell'azione di rivalsa conseguirà la responsabilizzazione del g.

### **Conclusioni.**

A differenza di quanto accade in altri Stati dell'UE (dove l'applicazione immediata della giurisprudenza *Köbler e Traghetti del Mediterraneo* non ha incontrato resistenze da parte dei m.: a titolo esemplificativo, in Francia v. *Conseil d'Etat* 18 giugno 2008, *Gestas*, Rec., 230, e nel Regno Unito v. *Cooper v Attorney General* [2010], 3 CMLR 776), nel nostro Paese una parte della Magistratura mostra non poche riluttanze ad applicare la predetta giurisprudenza [v. Cons. Stato n. 1244 del 2012 (ord.)], provocando così l'intervento del Legislatore. Tale atteggiamento è sintomo della contrarietà di una parte dei m. non solo alla giurisprudenza *Köbler e Traghetti del Mediterraneo* ? considerata una notevole limitazione al potere interpretativo, imposta in forza del primato del diritto dell'UE ? ma soprattutto al rinvio pregiudiziale alla CGUE, il quale viene visto come una minaccia all'indipendenza (interna, [ex art. 107 Cost.](#)) della Magistratura.

*Ça va sans dire*, la [l. n. 18 del 2015](#), di per sé, non può assicurare l'effettività della responsabilità dello Stato per i danni cagionati ai singoli nell'esercizio della funzione giudiziaria [come già evidenziato da LUISO 2015, 3] se non accompagnata da una maggiore sensibilità della Magistratura rispetto al passato. Quest'ultima sta palesando qualche segnale di una maggiore considerazione per i diritti del danneggiato da disfunzioni del sistema giudiziario (cfr. [Cass. civ. n. 24798 del 2013](#)). Peraltro, va condivisa l'opinione di chi evidenzia gli esiti paradossali dell'avversità della

Magistratura alla legge in esame: tale astio tradisce, fra l'altro, una considerazione non troppo positiva del funzionamento del sistema giudiziario e dei g. che vi operano [GUARNIERI 2014].

La riforma è un secondo passo dell'Italia verso una responsabilità oggettiva dello Stato per danni causati ai singoli da disfunzioni del servizio giudiziario, svincolata dalla responsabilità civile del m. ma basata sugli illeciti commessi dal m. A nostro avviso, sarebbe stato preferibile che il Legislatore avesse riformato la responsabilità civile dello Stato, senza incidere sull'azione di rivalsa, recependo *tout court* la giurisprudenza della CGUE per le violazioni del diritto in genere, anche da parte dei g. non di ultima istanza. Le reazioni di una parte della Magistratura (non meno inopportune di alcune scelte del Parlamento) dimostrano che è improcrastinabile la riforma del reclutamento, della formazione e della valutazione della professionalità del g., la quale contribuirebbe notevolmente alla responsabilizzazione dei magistrati.

#### **Riferimenti bibliografici.**

Sul tema della responsabilità civile del m. sono tuttora attuali le pagine scritte da A. GIULIANI-N. PICARDI, *La responsabilità del giudice*, rist. agg. Milano, 1995; per un commento alla [l. n. 117 del 1988](#), v. N. PICARDI-R. VACCARELLA (a cura di), *La responsabilità civile dello Stato giudice (Commentario alla legge 13 aprile 1988 n.117 in tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati)*, Padova, 1990; da ultimo, v. F.P. LUISO, *La responsabilità dei magistrati: qualche osservazione dopo che il Senato ha approvato la riforma*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it) consultato il 18 gennaio 2015. Sul sistema giudiziario italiano in genere, v. C. GUARNIERI, lezione maggio 2014 alla *Foundation for Law, Justice and Society*, Wolfson College, Oxford University, in [www.fljs.org](http://www.fljs.org).

Sulla giurisprudenza *Köbler* v. N. PICARDI, *Responsabilità civile del giudice e dello Stato giudice*, in R. MARTINO (a cura di), *La giurisdizione nell'esperienza giurisprudenziale contemporanea*, Milano 2008, 341-395; I. FERRANTI, *La valutazione della legge 13 aprile 1988 n. 117 alla luce del diritto dell'Unione europea*, in *Giust. civ.*, 2012, 2221-2245.

Sulle condizioni per il sorgere della responsabilità dello Stato per danni provocati dalla violazione del diritto dell'UE, v. R. ADAM-A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2014, 378 ss.; G. TESAURO, *Diritto dell'Unione*